



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 14 ottobre 2020
(OR. en)

11832/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0295 (NLE)**

**MI 398
ECO 40
ENT 116
UNECE 14**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	14 ottobre 2020
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	COM(2020) 656 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 7, 15 e 18, la proposta di modifica della <i>Mutual Resolution</i> M.R.3, le proposte di due nuovi regolamenti UNECE relativi ai dispositivi di retromarcia e ai sistemi di monitoraggio alla partenza del veicolo e la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 656 final.

All.: COM(2020) 656 final

Bruxelles, 14.10.2020
COM(2020) 656 final

2020/0295 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 7, 15 e 18, la proposta di modifica della *Mutual Resolution* M.R.3, le proposte di due nuovi regolamenti UNECE relativi ai dispositivi di retromarcia e ai sistemi di monitoraggio alla partenza del veicolo e la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.29) in riferimento all'adozione di nuovi regolamenti UNECE e alla modifica di regolamenti UNECE esistenti, all'adozione di nuovi regolamenti tecnici mondiali UNECE e alla modifica di regolamenti tecnici mondiali UNECE esistenti e a una risoluzione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Gli accordi del 1958 e del 1998

L'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite ("UNECE") relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto") e l'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") hanno l'obiettivo di elaborare prescrizioni armonizzate che mirano a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'UNECE e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente. Per l'UE, tali accordi sono entrati in vigore rispettivamente il 24 marzo 1998 e il 15 febbraio 2000. Sono entrambi gestiti dal Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (gruppo di lavoro 29 o WP.29).

2.2. Il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - gruppo di lavoro 29 o WP.29

Il WP.29 costituisce un quadro unico per l'armonizzazione a livello mondiale della regolamentazione sui veicoli. Si tratta di un gruppo di lavoro permanente nel quadro istituzionale delle Nazioni Unite, con un mandato specifico e un regolamento. Il WP.29 è un forum mondiale nel quale hanno luogo discussioni aperte in materia di regolamenti sui veicoli a motore. In tale ambito si discute l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo. Ogni Stato membro delle Nazioni Unite e ogni organizzazione regionale di integrazione economica costituita da Stati membri delle Nazioni Unite ha la facoltà di partecipare a pieno titolo alle attività del WP.29 e può diventare parte contraente degli accordi in materia di veicoli gestiti da tale gruppo di lavoro. L'Unione europea è parte di tali accordi¹.

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori

Le sedute del WP.29 dell'UNECE si tengono tre volte l'anno, in marzo, giugno e novembre. Per tenere conto del progresso tecnico, nel corso di ciascuna sessione possono essere adottati nuovi regolamenti UNECE, nuovi regolamenti tecnici mondiali UNECE (GTR UNECE), modifiche di risoluzioni e regolamenti UNECE in vigore a norma dell'accordo del 1958 riveduto e modifiche di risoluzioni e GTR UNECE in vigore a norma dell'accordo parallelo. Preliminarmente a ciascuna riunione del WP.29, tali modifiche sono discusse a livello tecnico nell'ambito di appositi organi sussidiari del gruppo di lavoro.

Successivamente si procede a una votazione in seno al WP.29 (a maggioranza qualificata delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo del 1958 riveduto e per consenso delle parti contraenti presenti e votanti per le proposte nell'ambito dell'accordo parallelo).

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione sui nuovi regolamenti e GTR, su modifiche, supplementi e rettifiche ad essi relativi e sulle risoluzioni è stabilita prima di ogni WP.29 da una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2.3. L'atto previsto del WP.29

Il 10 novembre 2020 nella sua 182^a sessione, il WP.29 sarà chiamato ad adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 35, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo alle emissioni reali di guida a livello mondiale, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all'omologazione dei dispositivi di retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda la sensibilizzazione dei conducenti verso la possibile presenza di utenti vulnerabili della strada dietro il veicolo, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo ai registratori di dati di evento, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE nn. 7, 15 e 18, la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici e la proposta di emendamenti alla *Mutual Resolution M.R.3* relativa alla qualità dell'aria all'interno del veicolo (VIAQ).

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Il sistema del WP.29 rafforza l'armonizzazione internazionale delle norme relative ai veicoli. L'accordo del 1958 svolge un ruolo fondamentale nel conseguimento di tale obiettivo, in quanto consente ai costruttori dell'UE di operare nel rispetto di un insieme comune di regolamenti sull'omologazione sapendo che i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale dalle parti contraenti. Questo regime ha consentito, ad esempio, di abrogare con il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale dei veicoli a motore oltre 50 direttive dell'UE, che sono state sostituite dai corrispondenti regolamenti elaborati nel quadro dell'accordo del 1958.

Un approccio analogo è seguito dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio² che stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per

e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

² Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i

l'omologazione e l'immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti UNECE") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

Una volta che il WP.29 ha adottato i nuovi regolamenti UNECE o le proposte di modifica di regolamenti vigenti e dopo che tali atti sono stati notificati alle parti contraenti dal segretario esecutivo dell'UNECE, in assenza di obiezioni entro il termine di sei mesi da parte di una minoranza di blocco delle parti contraenti gli atti possono entrare in vigore ed essere recepiti nella normativa nazionale applicabile di ciascuna parte contraente. Nell'UE il recepimento è completato con la pubblicazione di tali atti sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

È pertanto necessario definire la posizione dell'Unione riguardo agli atti seguenti:

- le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, riguardanti l'aggiornamento delle disposizioni relative all'omologazione internazionale globale di un tipo di veicolo, alla frenatura dei veicoli pesanti, alle cinture di sicurezza, alla resistenza dei sedili, ai dispositivi di ritenuta per bambini, ai dispositivi di accoppiamento meccanico montati sui veicoli a motore, alle emissioni dei veicoli delle categorie M1 e N1, ai dispositivi di protezione antincastro anteriore, alle protezioni in caso di urto frontale e laterale, ai veicoli con gruppo propulsore elettrico, agli impianti di trasformazione a GPL e GNC, agli urti frontali con effetto in particolare sui sistemi di ritenuta, ai sistemi di chiamata di emergenza in caso di incidente, al sistema di monitoraggio degli angoli morti, ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza per i veicoli di categoria M1e N1 e all'integrità dell'impianto di alimentazione e alla sicurezza del gruppo propulsore elettrico in caso di tamponamento;
- la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all'omologazione dei dispositivi di retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda la sensibilizzazione dei conducenti verso la possibile presenza di utenti vulnerabili della strada dietro il veicolo;
- la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti;
- le proposte di modifiche ai regolamenti tecnici mondiali (GTR UNECE) nn. 7, 15 e 18 relativi ai poggiatesta, alle procedure di prova armonizzate a livello mondiale per i veicoli leggeri e ai diagnostici funzionali di bordo (OBD) per i veicoli di categoria L;
- la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici;
- la proposta di modifiche alla *Mutual Resolution* M.R.3 relativa alla qualità dell'aria all'interno del veicolo (VIAQ);

che saranno sottoposti a votazione nella riunione del novembre 2020 del WP.29, che si svolgerà il 10 novembre 2020. È inoltre necessario definire la posizione dell'Unione riguardo a quanto segue:

regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

- le proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche del GTR UNECE n. 8 relativo ai sistemi di controllo elettronico della stabilità e all'elaborazione di un nuovo GTR UNECE relativo alla durata delle batterie di bordo dei veicoli;
- le proposte di documenti di interpretazione relativi ai regolamenti UNECE nn. 155 e 156, nonché la proposta di orientamenti sull'uso della banca dati per lo scambio di omologazioni (DETA) di cui al regolamento UNECE n. 155.

L'Unione dovrebbe sostenere gli atti suddetti perché sono pienamente in linea con la politica del mercato interno dell'Unione per quanto riguarda l'industria automobilistica e sono coerenti con le politiche dell'Unione in materia di trasporti, clima ed energia. Tali atti hanno un impatto assai positivo sulla competitività del settore automobilistico dell'UE e sul commercio internazionale. Il voto a favore di tali atti favorirà il progresso tecnologico, offrirà vantaggi in termini di economie di scala, eviterà la frammentazione del mercato interno e garantirà che gli standard automobilistici siano applicati in modo uniforme in tutta l'Unione.

Poiché l'Unione non sta applicando le disposizioni uniformi del regolamento UNECE n. 35, non è invece necessario stabilire una posizione dell'Unione sulla proposta di modifica del regolamento UNECE n. 35 all'esame del WP.29 dell'UNECE.

La proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo alle emissioni reali di guida a livello mondiale e la proposta di regolamento UNECE relativo ai registratori di dati di evento non saranno pronte per essere messe al voto nella riunione del WP.29 del novembre 2020 e dovranno essere ulteriormente discusse.

Il ricorso a perizie esterne non è pertinente ai fini della presente proposta; quest'ultima sarà tuttavia esaminata dal Comitato tecnico - Veicoli a motore.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, Causa C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

Il WP.29 è un organismo nell'ambito del quale le parti contraenti dell'UNECE discutono l'attuazione dell'accordo del 1958 riveduto e dell'accordo parallelo.

Gli atti che il WP.29 è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici.

I regolamenti UNECE nell'ambito dell'atto previsto avranno carattere vincolante per l'Unione e, unitamente alle risoluzioni e ai regolamenti tecnici mondiali UNECE, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'UE nel settore dell'omologazione dei veicoli.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il ravvicinamento delle legislazioni. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 114 TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali nn. 7, 15 e 18, la proposta di modifica della *Mutual Resolution* M.R.3, le proposte di due nuovi regolamenti UNECE relativi ai dispositivi di retromarcia e ai sistemi di monitoraggio alla partenza del veicolo e la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio¹ l'Unione ha aderito all'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("accordo del 1958 riveduto"). L'accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.
- (2) Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio² l'Unione ha aderito all'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo"). L'accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.
- (3) Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio³ stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l'omologazione e l'immissione

¹ Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto") (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

² Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell'accordo sull'approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ("accordo parallelo") (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

³ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i

sul mercato di tutti i nuovi veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell'accordo del 1958 riveduto ("regolamenti UNECE") nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l'omologazione o alternative alla legislazione dell'Unione.

- (4) A norma dell'articolo 1 dell'accordo del 1958 riveduto e dell'articolo 6 dell'accordo parallelo, il Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell'UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE, dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE e delle risoluzioni UNECE, nonché proposte di nuovi regolamenti UNECE, di nuovi GTR UNECE e di nuove risoluzioni UNECE riguardanti l'omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell'UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all'elaborazione di modifiche ai GTR UNECE o di nuovi GTR UNECE e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR UNECE.
- (5) Nella 182^a sessione del Forum mondiale, che si terrà il 10 novembre 2020, il WP.29 dell'UNECE è chiamato ad adottare proposte di modifica dei regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all'omologazione dei dispositivi di retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda la sensibilizzazione dei conducenti verso la possibile presenza di utenti vulnerabili della strada dietro il veicolo, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti, la proposta di un nuovo regolamento UNECE relativo ai registratori di dati di evento, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali (GTR) UNECE nn. 7, 15 e 18, la proposta di un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici e la proposta di emendamenti alla *Mutual Resolution* M.R.3 relativa alla qualità dell'aria all'interno del veicolo (VIAQ). Il WP.29 dell'UNECE è inoltre chiamato ad adottare le proposte di autorizzazione all'elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE sulla durata delle batterie di bordo dei veicoli.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel WP.29 dell'UNECE riguardo all'adozione di tali proposte, poiché i regolamenti UNECE vincoleranno l'Unione e, unitamente ai regolamenti tecnici mondiali UNECE e alla *Mutual Resolution*, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale nel settore dell'omologazione dei veicoli.
- (7) Alla luce dell'esperienza e degli sviluppi tecnici occorre modificare o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche di cui ai regolamenti UNECE nn. 0, 13, 16, 17, 44, 55, 83, 93, 94, 95, 100, 115, 137, 144, 151, 152 e 153 e alla *Mutual Resolution* M.R.3.
- (8) Occorre inoltre modificare alcune disposizioni dei GTR UNECE nn. 7, 15 e 18.
- (9) Al fine di tener conto del progresso tecnico e migliorare la sicurezza dei veicoli e il controllo delle emissioni, è necessario adottare due nuovi regolamenti UNECE, di cui uno relativo all'omologazione dei dispositivi di retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda la sensibilizzazione dei conducenti verso la possibile presenza di utenti vulnerabili della strada dietro il veicolo e uno relativo all'omologazione dei veicoli a

regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti. Parallelamente deve essere adottato un nuovo regolamento tecnico mondiale relativo alla determinazione della potenza dei veicoli elettrici.

- (10) Per permettere l'ulteriore elaborazione delle prescrizioni tecniche, è necessaria l'adozione delle proposte di autorizzazione all'elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE relativo alla durata delle batterie di bordo dei veicoli sulla base delle richieste delle parti contraenti dell'UNECE che sostengono i lavori riguardanti i GTR dell'UNECE o degli appositi organi sussidiari del WP.29 dell'UNECE.
- (11) Al fine di garantire la coerenza dell'interpretazione dei regolamenti UNECE nn. 155 e 156, è opportuno adottare le proposte di documenti di interpretazione relativi a entrambi i regolamenti nonché la proposta di orientamenti sull'uso della banca dati per lo scambio di omologazioni (DETA) di cui al regolamento UNECE n. 155.
- (12) Il 16 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/848⁴ relativa alla posizione da adottare in merito al GTR UNECE n.7 e alle proposte di autorizzazione all'elaborazione di una modifica del GTR UNECE n. 8 e di un nuovo GTR UNECE relativo alla durata delle batterie di bordo dei veicoli riferita alla 181^a sessione del WP.29 dell'UNECE che si è tenuta il 24 giugno 2020. Il WP.29 non è stato tuttavia in grado di esprimere un voto in tale sessione e ha deciso di ripresentare le proposte per la votazione nella sessione di novembre.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 182^a sessione del Forum mondiale dell'UNECE per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà il 10 novembre 2020, è quella di votare a favore delle proposte elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁴ Decisione (UE) 2020/848 del Consiglio, del 16 giugno 2020, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UNECE n. 13, 14, 16, 22, 30, 41, 78, 79, 83, 94, 95, 101, 108, 109, 117, 129, 137, 138, 140 e 152, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali n. 3, 6, 7, 16 e 19, la proposta di modifica della risoluzione consolidata R.E.3. e le proposte di cinque nuovi regolamenti UNECE concernenti la sicurezza, le emissioni e l'automazione nel settore dei veicoli a motore.